DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI DAVANTI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ED AL CONSIGLIO DI STATO

Art. 4

Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unita' da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002, e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e' conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' aumentata della misura complessiva di sessanta unita' da reclutare nella misura di trenta unita' nell'anno 2002 e trenta unita' nell'anno 2003. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potra' avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unita' rispettivamente per gli anni 2002 e 2003. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unita' di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' istituzionale. E' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attivita' dell'Avvocatura dello Stato. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 20 maggio 2001, non più in vigore dal 19 luglio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato
Estremi	Decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-accelerare-la-definizione-delle-controversie/art-4-dotazioni-organiche-e-funzionali-dell-avvocatura-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it